

138.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1975.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

|  | PAG. |   | PAG. |
|--|------|---|------|
| BIGNARDI: Approvvigionamento di fertilizzanti per l'agricoltura (4-12904) (risponde DE MITA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> ) . . . . .  | 5834 | IANNIELLO: Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (4-13726) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .   | 5841 |
| BIGNARDI: Sede idonea per la scuola per elettricisti installatori ed elettromeccanici di Corridonia (Macerata) (4-14488) (risponde GIACINTO URSO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . . | 5834 | MARINO: Procedure nell'assegnazione delle cattedre di insegnamento (4-14661) (risponde GIACINTO URSO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .  | 5841 |
| BORROMEO D'ADDA: Arresto di Riccardo Mondadori per detenzione di stupefacenti (4-14155) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .  | 5835 | MATTEINI: Istituzione dell'università europea a Firenze (4-14686) (risponde BATTAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .  | 5842 |
| CANESTRARI: Per la tutela degli appartenenti alle forze dell'ordine (4-13410) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .  | 5835 | MENICACCI: Irregolarità nello svolgimento degli esami di diploma presso l'istituto tecnico commerciale di Poggio Mirteto (Rieti) (4-14249) (risponde GIACINTO URSO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .                                      | 5843 |
| CESARONI: Elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Ardea (Roma) (4-14452) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .   | 5837 | QUERCI: Denominazione dell'Ente proprietario dell'edificio e dell'area annessa alla scuola materna di Castellafiume (L'Aquila) (4-14815) (risponde ANDREOTTI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i> ) . . . . . | 5843 |
| COSTAMAGNA: Disciplina delle visite ai detenuti in attesa di giudizio (4-13673) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .  | 5837 | RAICICH: Gestione e statuto dell'istituto nazionale per ciechi Vittorio Emanuele III di Firenze (4-12373) (risponde GIACINTO URSO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .   | 5844 |
| DE MICHIELI VITTURI: Situazione economico-lavorativa degli agenti di custodia (4-10686) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .  | 5838 | STEFANELLI: Ammissione di tutti gli studenti richiedenti al IV anno sperimentale dell'istituto professionale statale per il commercio di Brindisi (4-14834) (risponde GIACINTO URSO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .                     | 5846 |
| DI MARINO: Incidenti del 25 aprile 1975 a Salerno (4-13522) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .  | 5838 |   |      |
| GARGANO: Tutela ambientale del comprensorio dell'Appia antica a Roma (4-13453) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ) . . . . .  | 5840 |   |      |

**BIGNARDI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per conoscere cosa si sia fatto o si intenda fare, pur nel rispetto degli interessi degli operatori interessati all'esportazione di tali prodotti, per assicurare agli imprenditori agricoli italiani i necessari rifornimenti dei mezzi tecnici necessari alla produzione, ed in particolare dei concimi chimici.

L'interrogante fa notare che se è certamente utile incentivare l'esportazione di tali prodotti appare anche utile far sì che l'agricoltura nazionale non rallenti il suo ritmo produttivo per carenze di materie prime necessarie alla normale funzione produttiva delle imprese in quanto ciò a lungo andare si ripercuoterebbe in modo negativo su tutta l'economia del paese. (4-12904)

**RISPOSTA.** — Si fa presente di aver preso in debita considerazione il problema sin dall'inizio del 1974, studiandone le possibili soluzioni di concerto con le amministrazioni interessate e le associazioni di categoria.

All'inizio era stata presa in esame l'opportunità di un controllo delle esportazioni mediante il rilascio di autorizzazione automatica, ma la proposta non ha avuto seguito in quanto detto regime non è applicabile nei confronti dei paesi CEE, e pertanto l'espediente avrebbe sortito modesti risultati.

Nel corso delle successive riunioni, per altro, la questione era sembrata potersi dirimere su base nazionale, in quanto i principali produttori di fertilizzanti avevano assunto l'impegno di assicurare al consumo per il 1974 lo stesso quantitativo di prodotto fornito nell'anno 1973. Inoltre il sopravvenuto rialzo dei prezzi CIP avrebbe dovuto costituire, con la maggiore remuneratività delle vendite all'interno, un naturale freno all'esodo dei prodotti stessi.

Non essendosi, tuttavia, nel consuntivo del 1974 rilevati apprezzabili segni di remissione nella crisi, si è ulteriormente proceduto alla ricerca di un sistema per contenere le vendite all'estero di fertilizzanti ed è stata proposta, tra l'altro, l'istituzione di registri di carico e scarico delle consegne al prezzo CIP, a cura dei produttori ed utilizzatori nazionali, da presentarsi in dogana per la verifica delle condizioni di cessione della merce da esportare.

L'adozione di tale procedura, però non è stata possibile, in quanto il Ministero delle finanze, ha fatto presente che essa avrebbe

comportato una illegittima discriminazione fra commercianti ed industrie produttrici, effettuata unicamente sulla base di una documentazione esibita in dogana e per merce, inoltre, non assoggettabile a restrizioni quantitative.

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto anche del persistente disagio del settore e della scarsa efficacia o inapplicabilità dei rimedi proposti, si sarebbe del parere di istituire un regime di dichiarazione di esportazione, documento da presentarsi per ogni singola operazione, al visto di questo Ministero. Tale procedura consentirebbe una tempestiva sorveglianza delle esportazioni dei prodotti di cui trattasi, pur restando esse liberamente effettuabili a dogana.

La questione è attualmente allo studio di questo Ministero di concerto con le altre amministrazioni interessate.

*Il Ministro del commercio con l'estero:*  
DE MITA.

**BIGNARDI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quali iniziative intenda promuovere affinché trovi sistemazione in una sede idonea la scuola per elettricisti installatori ed elettromeccanici di Macerata, sezione distaccata dell'istituto professionale di Stato industria e artigianato di Corridonia (Macerata).

I locali, infatti, in cui la suddetta scuola ha attualmente sede sono quantitativamente e qualitativamente inadeguati anche dal punto di vista igienico, essendo alcuni di essi seminterrati, insufficientemente illuminati ed areati. (4-14488)

**RISPOSTA.** — La scuola coordinata dello istituto professionale di Corridonia, con qualifica « elettricista installatore ed elettromeccanico » rappresenta l'unica scuola della città ad indirizzo industriale (a Macerata non esiste istituto tecnico industriale).

Ha iniziato il suo funzionamento nell'anno 1954-1955 nei locali attuali, i quali non sono più adeguati alle diverse nuove esigenze, essendosi avuto in tutti questi anni un costante graduale incremento sia del numero degli allievi sia della attrezzatura didattica e di laboratorio.

I locali in oggetto sono siti al piano terreno ed al piano seminterrato di un fabbricato di corso Cairoli.

A seguito di lavori eseguiti a cura del comune durante l'ultimo periodo estivo e ora ultimati, è stato possibile, mediante una ristrutturazione, trovare sistemazione ai due laboratori di officina elettrica, già situati nel seminterrato che presentava scarsi requisiti di areazione e illuminazione, in un unico locale del piano terreno.

Al momento attuale la scuola dispone: n. cinque aule, non tutte pienamente rispondenti alle esigenze della scuola soprattutto per ampiezza; n. quattro laboratori, di cui uno (officina meccanica) ancora sito al seminterrato, ed un altro (laboratorio misure) di limitate dimensioni.

Comunque, la situazione nell'anno 1975 è assai migliorata rispetto al 1974-1975 e la scuola è in grado di funzionare anche se non nel migliore dei modi.

Certamente però, continuando l'incremento del numero degli studenti, la situazione diventerà anche più difficile nei prossimi anni scolastici.

Pertanto in data 26 settembre 1975 il provveditore agli studi di Macerata, con riferimento alla legge 5 agosto 1975, n. 412, sull'edilizia scolastica, ha segnalato all'ufficio scolastico regionale la necessità della costruzione di un nuovo edificio per l'istituto in argomento.

Si assicura pertanto che le esigenze edilizie di detta scuola saranno esaminate in occasione dei programmi da predisporre ai sensi della citata legge n. 412.

*Il Sottosegretario di Stato:* GIACINTO URSO.

**BORROMEO D'ADDA E DE VIDOVICH.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se rispondano a verità le notizie riportate dalla stampa inerenti l'arresto di Riccardo Mondadori per detenzione di stupefacenti;

se risponda a verità che il Mondadori, nipote del noto editore di sinistra a differenza di innumerevoli casi analoghi tra cui ricordiamo i clamorosi casi Berger, Luttazzi e Chiari, sia stato rilasciato nelle 24 ore.

(4-14155)

**RISPOSTA.** — Secondo le notizie pervenute, sul contenuto della interrogazione, dalla procura generale presso la corte d'appello di Genova, risulta quanto appresso.

Il signor Riccardo Mondadori, al quale si accenna nella interrogazione, fu arrestato

l'11 luglio 1975 dai carabinieri di Santa Margherita Ligure (Genova) perché trovato in possesso di grammi 0,50 di morfina.

Egli ammise di essere in cura presso il Centro assistenza drogati di Milano e di avere acquistato la morfina in Milano da uno sconosciuto, avendo cercato invano, dal dottor Masi Carlo del suddetto centro, i medicinali consueti.

Le sue condizioni apparivano precarie e il medico delle carceri, professor Vaccaro, faceva presente che il Mondadori poteva essere colpito con ogni probabilità da collasso cardio-circolatorio.

Il giorno 12 luglio 1975 si presentarono alla competente procura della Repubblica di Chiavari (Genova) alcuni parenti del detenuto i quali, preoccupati dal suo stato di salute, assicurando che avrebbero provveduto a far ricoverare presso cliniche specializzate il drogato, chiesero che venisse allo stesso concessa la libertà provvisoria. La richiesta fu accolta il 12 luglio 1975 sulla considerazione sia della grave condizione fisica del Mondadori sia della esigua quantità di stupefacenti trovata in suo possesso (grammi 0,5) per uso personale e della impossibilità di adeguate e tempestive cure presso le carceri.

L'autorità giudiziaria ha poi rilevato che il fatto relativo alla gravità delle condizioni di salute del Mondadori è stato confermato dalla successiva morte del predetto.

Trattasi comunque di provvedimento adottato in un caso di specie dall'autorità giudiziaria in materia di sua esclusiva competenza.

*Il Ministro:* ORONZO REALE.

**CANESTRARI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare al fine di tranquillizzare le forze dell'ordine, così duramente impegnate nella tutela dell'ordine pubblico.

È, infatti, noto il preoccupante aumento degli atti violenti perpetrati da fascisti, extraparlamentari, teppisti, drogati, e sono altrettanto note le difficoltà in cui devono operare i preposti all'ordine pubblico, obbligati ad affrontare situazioni pericolosissime, sempre con l'assillo di essere anche sottoposti a procedimenti giudiziari.

L'interrogante non si sente, pertanto, di avallare tale situazione, situazione che deve essere assolutamente chiarita in quanto le forze dell'ordine hanno l'obbligo di servire lo Stato e di tutelare i cittadini, ma non certamente quello di farsi massacrare da elementi armati, il cui scopo è solo il crimine.

L'interrogante, nel far presente l'amarrezza e lo sdegno che i veri italiani sentono ed esprimono per quanto di infame sta accadendo nel nostro paese, chiede ai ministri interessati di garantire le forze dell'ordine nel loro lavoro, affinché le stesse siano in grado di svolgere il loro difficile compito con fermezza, ma con altrettanta serenità, consapevoli di servire lo Stato e la comunità. (4-13410)

**RISPOSTA.** — Di fronte al fenomeno della criminalità politica e comune che, come è noto, ha assunto negli ultimi tempi forme e dimensioni particolarmente gravi, il Governo si è impegnato in un'incisiva azione volta al potenziamento delle forze dell'ordine, nel contesto della quale si inquadrano le iniziative normative ed amministrative intese al miglioramento delle condizioni degli appartenenti ai corpi di polizia, sia sotto il profilo morale sia sotto quello materiale. In tale quadro si inseriscono le istruzioni già da tempo impartite da questo Ministero agli organi di polizia circa le particolari cautele da osservare nelle operazioni di servizio in relazione alla pericolosità degli interventi.

Per altro l'aggressività criminale, ora fortemente aggravata, non consente di garantire in senso assoluto l'incolumità fisica che è sempre esposta al rischio di reazioni che spesso si concretano in gravissimi atti di violenza.

Ciò posto, giova anche ricordare la legge 22 maggio 1975, n. 152, la quale contiene, tra l'altro, disposizioni che realizzano un'adeguata tutela e speciali garanzie sul piano giuridico per i componenti della forza pubblica.

Infatti, l'articolo 26 della citata legge detta una disciplina particolare per il delitto di violenza aggravata, esercitata nei confronti di un ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica con l'uso di armi proprie ed improprie: in tale ipotesi, l'imputato è processato sempre con rito direttissimo, mentre, qualora non ricorra un caso di flagranza, deve essere disposto l'arresto del medesimo.

Gli articoli 27, 28 e 29 sono ispirati all'esigenza di impedire che gli appartenenti alle forze dell'ordine vengano esposti a rischi di lunghi processi penali basati su accuse non fondate, per reati concernenti l'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica nell'esercizio delle loro funzioni, con effetti psicologici deprimenti per gli interessati.

Il procuratore della Repubblica o il pretore devono comunicare immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello la notizia di reati commessi da ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o da militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, potendo compiere, nel frattempo, soltanto gli atti urgenti relativi alle prove di reato.

Il procuratore generale decide se esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale oppure restituire gli atti al procuratore della Repubblica competente per territorio, il quale, a sua volta, procede con le forme stabilite dalla legge. Nelle ipotesi in cui il procuratore generale o il procuratore della Repubblica reputino che il fatto non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso oppure che la legge non lo prevede come reato, ovvero che ci si trovi in presenza di una delle esimenti di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 codice penale, richiedono, con atto motivato, al giudice istruttore di pronunciare decreto di proscioglimento. Qualora quest'ultimo non accolga detta richiesta e disponga l'istruttoria formale, l'interessato è ammesso a proporre reclamo alla sezione istruttoria.

Ai sensi dell'articolo 31, il giudizio per i reati di cui trattasi si deve celebrare, di regola, separatamente: la connessione di cui all'articolo 45 codice di procedura penale è ammessa soltanto se indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dall'imputato.

L'articolo 32 viene incontro agli oneri finanziari che il militare di pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento penale, è indotto a sostenere per la propria difesa; il medesimo, ove lo richieda, potrà essere assistito dall'avvocatura dello Stato, mentre se si avvarrà del patrocinio di un difensore di fiducia, le spese saranno a carico di questo Ministero, salvo rivalsa, qualora il procedimento si concluda con una pronuncia di responsabilità dell'imputato.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1975

Per quanto concerne, infine, ogni altro aspetto della complessa problematica inerente alla situazione giuridica ed economica dei tutori dell'ordine, si richiamano le considerazioni e le notizie contenute nella nota del 22 agosto 1975, con la quale è stata data risposta all'interrogazione numero 4-12824, presentata dall'interrogante.

*Il Ministro dell'interno:* GUI.

**CESARONI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponda a verità che il comune di Ardea (Roma) non sarebbe incluso nel turno elettorale del prossimo autunno 1975 per il rinnovo del consiglio comunale.

Una tale esclusione sarebbe del tutto ingiustificata, essendosi insediato il commissario dal mese di aprile 1975 e lo stesso decreto di scioglimento del consiglio comunale è stato pubblicato i primi di agosto sulla *Gazzetta ufficiale*. Un rinvio delle elezioni oltre ad essere in contrasto con precise norme di legge, provocherebbe un ulteriore rinvio della soluzione di importanti problemi della cittadina ai quali per ovvi motivi non può farvi fronte la gestione commissariale.

Se ritenga opportuno impartire precise disposizioni affinché nel comune di Ardea si svolgano le elezioni comunali nel prossimo autunno nel pieno rispetto della legge e dei diritti democratici delle popolazioni.

(4-14452)

**RISPOSTA.** — In applicazione di un rigoroso criterio costantemente seguito da questo Ministero, vengono compresi nei turni di elezioni amministrative, oltre ai comuni i cui consigli siano scaduti per compiuto quinquennio di carica, anche quelli retti a gestione commissariale, per i quali, alla data stabilita per la consultazione, siano scaduti o verranno a scadere i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la durata della gestione stessa (tre mesi in caso di dimissioni, sei mesi in caso di scioglimento dei consigli comunali).

Pertanto, in base a tale criterio, il comune di Ardea, il cui consiglio è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1975 (data alla quale occorre fare riferimento per calcolare la durata della gestione straordinaria) non è stato incluso nel turno di elezioni indette per il 16 novembre 1975, non essendo an-

cora scaduti alla predetta data i termini per la gestione straordinaria.

*Il Ministro:* GUI.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, considerando le gravi polemiche suscitate dalla visita dell'onorevole Mancini ad un detenuto in attesa di giudizio per reati gravissimi, si intenda disciplinare tutta la materia dell'accesso di persone estranee alla magistratura ed in particolare dei parlamentari, magari con l'istituzione di richieste scritte da parte dei senatori e dei deputati delle quali il Ministero dovrebbe dare comunicazione ufficiale alle Presidenze delle Camere.

(4-13673)

**RISPOSTA.** — Il deputato Giacomo Mancini il giorno 23 aprile 1975 fu ammesso a colloquio con il detenuto Fabrizio Panzieri — già interrogato dalla competente autorità giudiziaria — su autorizzazione della procura della Repubblica di Roma, concessa a norma dell'articolo 96 del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, all'epoca vigente.

Per quanto concerne la disciplina delle visite, in particolare da parte dei parlamentari, si fa presente che l'articolo 67 delle nuove norme sull'ordinamento penitenziario approvate con la recente legge 26 luglio 1975, n. 354, consente espressamente ai membri del Parlamento di visitare gli istituti penitenziari senza necessità di alcuna autorizzazione, il che era previsto anche dall'articolo 56 del regolamento del 1931.

Per quanto concerne invece i colloqui, l'articolo 18 della citata legge prescrive che per gli imputati il permesso è di competenza dell'autorità giudiziaria che procede sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, e del giudice di sorveglianza, dopo tale pronuncia.

Per quanto riguarda invece i condannati e gli internati, detto articolo non prevede espressamente l'autorità o l'organo competente a rilasciare le autorizzazioni di colloquio, ma il regolamento di esecuzione della legge, che sarà emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, stabilirà l'organo competente, che, trattandosi, in materia, di condannati definitivi e di internati, sarà, senza alcun dubbio, un organo dell'amministrazione penitenziaria.

*Il Ministro:* ORONZO REALE.

DE MICHIELI VITTURI E FRANCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponda al vero che:

1) gli agenti di custodia non accasermati non percepiscono l'assegno per le ore straordinarie per il periodo (ore 20-24) di permanenza in caserma antecedente il servizio notturno;

2) nell'anno 1973 i riposi non goduti sono stati pagati con lire 1.400 invece che con lire 2.500 (del 1971) e che le ore straordinarie sono state pagate con lire 180 invece che con lire 300 (del 1971);

3) gli agenti di custodia non percepiscono l'indennità di pubblica sicurezza;

4) gli agenti di custodia (ad esempio quelli di Udine), che svolgono servizio notturno a turno e sono costretti a numerose ore straordinarie, hanno percepito indistintamente la somma di lire 1.800 pari a sole 10 ore annue straordinarie quando queste notoriamente ammontano ad almeno 300 ore;

5) gli agenti di custodia sono costretti, quando devono eseguire il servizio notturno, a rientrare in servizio alle ore 20 anziché alle ore 24 e ciò perché lo esigono motivi di sicurezza degli istituti e quindi il servizio di sicurezza si svolge attraverso il sacrificio esclusivo degli agenti che per tale straordinario non hanno diritto ad alcun compenso.

Per conoscere infine quali provvedimenti seri e giusti si intendano adottare in merito. (4-10686)

RISPOSTA. — Il trattamento riservato agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia è equiparato, a tutti gli effetti, a quello degli altri corpi di polizia.

Invero l'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, relativo all'aumento delle misure della indennità mensile per il servizio di istituto alle forze di polizia (nonché all'attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'arma dei carabinieri, dei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato) ha abrogato l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, citata nella interrogazione, che prevedeva la corresponsione di una gratifica agli agenti di custodia per le giornate di licenza o di riposo settimanale non godute e per prestazioni straor-

dinarie; pertanto detta disposizione è ora superata.

Inoltre, si rende noto che la legge 21 maggio 1975, n. 205, ha determinato nuove misure (lire 250.000 per il premio di arruolamento o ferma; lire 350.000, quale premio di prima rafferma e lire 250.000, per premio di seconda rafferma) in ordine all'arruolamento e ai premi di prima e di seconda rafferma in favore dei carabinieri, delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e delle guardie forestali.

Circa poi i provvedimenti riguardanti specificamente il potenziamento del corpo degli agenti di custodia, si comunica che il richiamo in servizio, per motivi eccezionali per un anno, dei congedati dal corpo, ha portato all'utilizzazione di sole 450 unità, avendo la competente commissione medica dichiarato non idonei moltissimi congedati.

Per quanto concerne, infine, i due provvedimenti relativi all'aumento dell'organico del corpo di 2.500 unità e all'istituzione del corpo di ausiliari per 1.500 unità annue, da scegliersi tra i militari di leva, per i servizi esterni degli istituti di prevenzione e di pena, si fa presente che il primo trovasi all'esame della Commissione giustizia della Camera, dopo aver ottenuto l'approvazione del Senato della Repubblica e il secondo è divenuto legge dello Stato (legge 7 giugno 1975, n. 198) ed è attualmente, in corso di attuazione in ordine ai contingenti previsti per l'anno 1976.

*Il Ministro:* ORONZO REALE.

DI MARINO E BIAMONTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere per quali motivi non sia stato predisposto a Salerno in occasione del 25 aprile 1975 un efficace servizio di prevenzione e di repressione nei confronti dei soliti teppisti fascisti, che era scontato avrebbero tentato provocazioni per il trentennale della Resistenza anche in relazione alla agitazione contro la sentenza della corte di assise nel processo Marini.

È stato infatti possibile ad un gruppetto di fascisti oltraggiare con sghignazzamenti e saluti fascisti il corteo di partigiani, lavoratori, giovani, autorità che portavano le corone ai caduti e solo per la responsabilità democratica dei dirigenti an-

l'antifascisti si è contenuta la legittima reazione e indignazione popolare.

Gli stessi teppisti successivamente scorrazzavano impunemente per il corso stracciando manifesti inneggianti ai partigiani e imbrattandoli con frasi di vilipendio alla Resistenza. Ciò provocava la protesta degli antifascisti presenti ai quali i teppisti fascisti rispondevano con pietre, biglie di acciaio e perfino colpi di arma da fuoco.

Solo con ritardo è intervenuta la polizia e, mentre gli esponenti democratici accorsi trattenevano la giusta collera dei cittadini, dopo un paio d'ore finalmente si riusciva a far cessare le provocazioni fasciste che avevano causato anche il ferimento di un maresciallo di pubblica sicurezza.

La questura ancora una volta seguendo la infausta teoria degli opposti estremismi ha posto sullo stesso piano i provocatori e i provocati denunciando 11 fascisti e 21 antifascisti e presentando un rapporto alla magistratura che tende a sfumare e sottovalutare la gravità delle provocazioni fasciste. (4-13522)

**RISPOSTA.** — Il 25 aprile 1975, a Salerno, veniva celebrato, a cura dell'amministrazione provinciale, d'intesa con il comando del presidio militare, il 30° anniversario della guerra di Liberazione e della Resistenza.

Nella circostanza, sin dalle ore 9 del mattino, in piazza Vittorio Veneto, ove era stato fissato il raduno dei partecipanti alla manifestazione, affluivano circa centocinquanta giovani aderenti ai movimenti politici extraparlamentari di sinistra, i quali, scandendo *slogans* antifascisti, disturbavano la manifestazione stessa.

Verso le ore 10 i partecipanti, tra cui i detti giovani extraparlamentari di sinistra, procedendo in corteo, deponavano corone al monumento ai caduti in piazza Ferrovia, al monumento a Giovanni Amendola, alla statua della Libertà ed alla lapide a ricordo dei caduti della Resistenza.

Quando il corteo raggiungeva l'altezza di via Diaz, transitando per il corso Garibaldi, il gruppo degli estremisti di sinistra lanciava grida contro il MSI-destra nazionale, all'indirizzo di alcuni giovani che sostavano nei pressi della sede giovanile del partito, i quali reagivano salutandolo romanamente.

Il pronto ed energico intervento delle forze dell'ordine evitava il verificarsi di incidenti.

Al termine della manifestazione, i dimostranti della sinistra extraparlamentare, a gruppi, si recavano prima sul lungomare Trieste, ove sostavano per circa mezz'ora e, successivamente, in corteo, raggiungevano corso Vittorio Emanuele, fermandosi nei pressi del bar Corso, dal quale notavano un gruppo dei giovani missini presso la sede provinciale del MSI-destra nazionale. Ne scaturiva un tafferuglio, con fitti lanci di pietre e di bulloni metallici che causavano danni alle automobili in sosta nella zona.

Quindi, gli aderenti alla sinistra extraparlamentare, infoltitisi maggiormente, facevano pressione per raggiungere la sede giovanile del MSI-destra nazionale, ostacolati dalla forza pubblica.

I dimostranti, non riuscendo a raggiungere la suddetta sede, si abbandonavano ad un nuovo lancio di pietre in direzione degli elementi di destra, i quali rispondevano con lancio di altri sassi.

Successivamente, un nutrito gruppo di elementi di sinistra si staccava dalla massa portandosi sul ponte ferroviario di via Nizza, allo scopo di sorprendere alle spalle il gruppo di opposta tendenza politica.

Si rendeva, pertanto, necessario l'uso di artifici lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine, per allontanare i giovani di sinistra, che rispondevano con il lancio di pietre e spari con pistole lanciarazzi, causando danni alle auto in sosta e frantumando vetri degli infissi degli stabili, siti nella zona degli incidenti.

Nella circostanza, due sottufficiali di pubblica sicurezza riportavano contusioni guaribili, rispettivamente, in otto e dodici giorni.

Con il sopraggiungere di rinforzi dei tutori dell'ordine, la situazione si normalizzava.

Verso le ore 14 del 25 aprile 1975, veniva riferito agli organi di polizia che in via Papio 37 era stato appiccato il fuoco alla sede giovanile dell'Unione monarchica italiana.

Il pronto intervento della forza pubblica riusciva a domare il principio di incendio, nel corso del quale rimaneva bruciato il pannello inferiore del battente destro della porta principale d'ingresso della sede politica in questione e di un'altra porta, senza per altro danni a persone.

L'ufficio politico della questura, per i fatti di cui sopra, ha denunciato con dettagliati ed assolutamente obiettivi rapporti,

quarantaquattro persone, di cui ventinove aderenti ai vari movimenti politici di estrema sinistra, dodici del Fronte della gioventù, e tre iscritti a partiti della sinistra, per i reati di rissa, radunata sediziosa, corteo non autorizzato, di detenzione e porto ingiustificato di armi improprie, di oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e di danneggiamento.

Nessun addebito, pertanto, può essere sollevato nei confronti delle forze di polizia che, anche nella circostanza di cui trattasi, hanno adempiuto, con tutti gli elementi disponibili e nell'ambito della più assoluta legalità, ai compiti d'istituto, adottando ogni misura preventiva e repressiva che la situazione imponeva, al sole fine di tutelare, con la massima imparzialità, l'ordine democratico e la sicurezza dei cittadini.

*Il Ministro:* GUI.

**GARGANO.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

1) il territorio circostante l'Appia Antica è destinato a parco archeologico e quindi sottoposto a vincoli paesaggistici e urbanistici;

2) il comune di Roma sia per la difficoltà in cui versa, sia per la vastità del territorio interessato non riesce ad ottenere gli espropri — se sia a conoscenza del problema ed in che modo si pensi di intervenire per salvare tale comprensorio, tra l'altro già in qualche modo compromesso. (4-13453)

**RISPOSTA.** — Il comprensorio circostante l'Appia Antica, così suggestivo dal punto di vista paesistico, e importante sotto l'aspetto monumentale, archeologico, storico e documentario, è in effetti sottoposto in vari modi e sotto vari aspetti alle leggi di tutela di competenza di questo Ministero: vincoli paesistici ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1457; vincoli monumentali ed archeologici ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089; piano territoriale paesistico (decreto ministeriale 11 febbraio 1960) la cui applicazione ed esecuzione spetta però attualmente alla Regione Lazio, in conseguenza del passaggio delle competenze in materia urbanistica dallo Stato alle regioni.

Gli organi competenti di questo Ministero, nell'ambito della normativa vigente e compatibilmente con mezzi a disposizione, intervengono, per quanto è in loro potere,

ai fini della salvaguardia e della tutela dei singoli monumenti e dell'intero comprensorio.

In particolare ad esempio la sovrintendenza alle antichità di Roma, cui è affidata la manutenzione delle fasce di terreno demaniale fiancheggianti la sede stradale (la cui manutenzione spetta al comune) della via Appia Antica, fa eseguire annualmente il diserbo e la ripulitura di tale fasce, con una spesa che ha raggiunto nel 1974 la cifra di 15 milioni; inoltre, provvede anche all'asportazione periodica dei rifiuti, con una spesa annuale di 5 milioni circa. Con tutto ciò, la via risulta sempre in stato di abbandono, per i rifiuti, gli scarichi abusivi di materiali sulle banchine, la prostituzione, i venditori ambulanti, i lavaggi abusivi di auto, eccetera.

Ciò è dovuto alla totale mancanza di sorveglianza, sia diurna che notturna: sorveglianza che la sovrintendenza non ha mancato di sollecitare ripetutamente al comune. Si aggiunga che la storica via si sta trasformando in una strada di rapido scorrimento, sussidiaria dell'Appia Nuova, favorita in tal senso dai progetti dell'ANAS (respinti dalla sovrintendenza medesima) di un sorpasso in corrispondenza dell'incrocio con il grande raccordo anulare.

Problema ancora più grave sembra essere quello del mantenimento del comprensorio dell'Appia Antica nella sua caratteristica integrità ambientale minacciata in maniera sempre più crescente e continua dall'assalto indiscriminato del cemento, sia esso abusivo o meno.

Ma questo è problema di ampia portata che va risolto in sede di pianificazione del territorio con la previsione di strumenti urbanistici adeguati e tempestivi in particolare con la realizzazione del tanto atteso parco archeologico.

In proposito è da ricordare che giace in Parlamento una proposta di legge (atto Camera n. 3318), presentata dal deputato Iozzelli, tendente a fornire appunto al comune il congruo e necessario contributo per l'esproprio delle aree interessate al costituendo parco archeologico.

A questo punto non si può che auspicare una sollecita discussione del progetto di legge medesimo, impegnandosi questo Ministero a fornire la propria competenza e il proprio contributo per la migliore realizzazione di una normativa adeguata, efficace e operativa.

*Il Ministro:* SPADOLINI.

IANNIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia al corrente del testo del regolamento della legge 12 giugno 1973, n. 349, concernente modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari; se gli sembri che tale regolamento estenda troppo i poteri dei consigli notarili (articolo 1: parere per la nomina del presentatore; articolo 8: criteri di ripartizione) e specialmente dei presidenti dei consigli stessi (articolo 7: controlli); se tale potestà indiscriminata che si vuole concedere ai presidenti dei consigli notarili non sembri in contrasto con l'attuale ordinamento del notariato, esautorando il potere giudiziario, il quale per diritto vigente è l'unico che ha la sorveglianza sulla classe notarile; se infine sembri di lasciare all'autorità giudiziaria (procura della Repubblica) questo controllo che, per altro, la legge n. 349 del 1973 non prevede affatto.

Oltretutto, un simile anacronismo giuridico porterebbe a possibili inconvenienti, non esclusi inutili controlli e ritorsioni nel caso in cui ci si trovasse di fronte a qualche presidente non fornito di sufficiente equilibrio nei confronti dei colleghi. (4-13726)

RISPOSTA. — Non sembra, come si sostiene, che con il regolamento di attuazione della legge 12 giugno 1973, n. 349 (sui protesti cambiali), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, si siano estesi troppo i poteri dei consigli notarili, i cui interventi, nei casi segnalati nella interrogazione medesima, appaiono invece giustificati dalle corrispondenti disposizioni della legge predetta. Infatti, la richiesta di parere del consiglio notarile per la nomina dei presentatori è stata prevista nel regolamento in rapporto al criterio contenuto nell'articolo 3 della legge, secondo il quale il numero dei presentatori, normamente due, può essere elevato a sei solo in presenza di particolari esigenze di servizio. Quando è richiesta la nomina di presentatori oltre il secondo, è quindi intuitiva la necessità del motivato parere del consiglio notarile, nel presupposto che tale organo debba essere a conoscenza delle effettive esigenze di servizio.

Si aggiunge, poi, che in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge, è stato stabilito nel regolamento, per il caso di mancato raggiungimento dell'accordo con le aziende di credito o con talune di esse sulla ripartizione dei titoli nell'ambito

della categoria dei notai, che per i settori non concordati il consiglio notarile provveda all'approvazione di criteri di ripartizione pre-determinati e vincolanti per i notai del distretto, al fine di uniformità e di obiettività della regolamentazione rispetto a tutti gli istituti ed a tutti i notai del distretto.

È evidente la necessità di disciplinare la fattispecie ed è sembrato che fosse proprio il consiglio notarile l'organo più adatto a procedere all'approvazione dei criteri di ripartizione interna, riguardante cioè la categoria dei notai.

Infine, con l'articolo 7 del regolamento sono state dettate alcune norme particolari per il controllo, in aggiunta a quelle già esistenti per legge, da parte del presidente del consiglio notarile, del servizio dei protesti eseguito dai notai e, ciò, al fine di permettere una più penetrante vigilanza da parte di un organo al quale la legge riconosce particolari poteri in materia di protesti (articolo 10 della legge).

Non pare, perciò, che si sia esautorata l'autorità giudiziaria, in quanto nella specifica materia dei protesti il consiglio notarile, come sopra detto, è stato configurato come dotato di particolari poteri in considerazione della sua specifica competenza e al presidente del consiglio notarile è stato riconosciuto il potere di ispezioni straordinarie, solo previa autorizzazione del competente procuratore della Repubblica.

Non si ha motivo quindi di temere che il sistema di cui sopra possa dar luogo agli inconvenienti indicati nella interrogazione.

*Il Ministro:* ORONZO REALE.

MARINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di far modificare la singolare procedura che ha recato grave danno e caos nelle scuole e nelle famiglie, con la quale sono state assegnate le cattedre di insegnamento.

Infatti, professori e professoressa, queste con figlioli anche di tenera età, beneficiari della legge n. 468, con molti anni di servizio, sono stati assegnati in sedi lontanissime dalla loro residenza abituale, sedi disagiate ed il più delle volte raggiungibili con gravi difficoltà, mentre giovani insegnanti dell'articolo 17 con pochi anni di servizio, sono restati od assegnati *ex novo* in sedi di centri urbani o viciniori a questi non lontani alle loro residenze come per esempio: Palermo, Termini Imerese (Palermo), ed altri centri

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1975

vicini, ove in qualche caso sono rimaste vuote anche alcune cattedre.

Tale procedura ha suscitato non poco malcontento fra i docenti che ingiustamente ne sono stati oggetti. (4-14661)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero si rende conto dei disagi familiari, a volte anche notevoli, che devono affrontare quei docenti, beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 468, cui sia stata assegnata una sede in località lontana dalla abituale residenza.

Si deve, tuttavia, far presente che le nomine in ruolo per effetto della legge succitata e le conseguenti assegnazioni di sede, possono essere disposte, ai sensi delle disposizioni vigenti, solo in rapporto ai contingenti annuali delle cattedre disponibili dopo i trasferimenti degli insegnanti già di ruolo.

Le nomine in questione possono essere, per altro, disposte esclusivamente su cattedre comprese negli organici annualmente elaborati da questo Ministero; l'utilizzazione, invece, dei docenti destinatari dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, è effettuata dai provveditori agli studi su posti spesso esistenti solo di fatto, cioè non recepiti nei citati organici. Le sedi assegnate, in via provvisoria, a questi ultimi docenti sono state fatte coincidere, di norma, con quelle in cui gli interessati prestavano servizio nell'anno scolastico precedente alla nomina in ruolo e, pertanto, possono anche risultare meno disagiate; ma si tratta pur sempre di sedi provvisorie, che possono venir meno per varie cause, quali, ad esempio, quelle connesse con i trasferimenti, con le nuove nomine, col rientro del titolare in assegnazione provvisoria altrove, eccetera.

Si auspica, comunque, che gli inconvenienti lamentati dall'interrogante possano essere, quanto prima, attenuati e via via eliminati con l'emanazione dei provvedimenti, tuttora allo studio, per l'assegnazione della sede definitiva al personale, che ha conseguito l'immissione in ruolo in applicazione della suddetta legge n. 477 del 1973.

*Il Sottosegretario di Stato:* GIACINTO URSO.

**MATTEINI.** — *Ai Ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

1) dopo un lungo travaglio di anni e superando grandi difficoltà di carattere

nazionale ed internazionale Firenze fu scelta quale sede dell'università europea, grazie soprattutto all'impegno dei ministri competenti, di parlamentari, di uomini di cultura e dei sindaci di Firenze;

2) per l'ottobre 1976 è stabilita l'inaugurazione del primo anno accademico;

3) la durata dei lavori di risistemazione ed allestimento della sede prescelta della Badia Fiesolana è prevista in un anno circa;

4) il comune di Firenze è il titolare del contratto di affitto della Badia Fiesolana, nella quale è tutt'ora ospitato l'Istituto tecnico per il turismo;

5) l'amministrazione provinciale di Firenze non ha ancora programmato la costruzione o l'affitto di locali adeguati per accogliere gli studenti (oltre mille) dell'istituto suddetto;

6) un ulteriore ritardo in ordine all'insediamento dell'istituto universitario rappresenterebbe un ingiustificabile ed irresponsabile ostacolo all'inizio dei corsi universitari europei e non mancherebbe di richiamare l'attenzione nazionale ed internazionale sulla absurdità di tale situazione, probabilmente aprendo una vertenza in cui sarebbero coinvolti il comune di Firenze, l'amministrazione provinciale di Firenze, il Governo italiano, l'università europea e la Comunità europea con grave danno alla nostra dignità e prestigio nazionale — quale urgente azione intendano svolgere affinché siano adempiuti puntualmente dal Governo italiano gli impegni assunti con la Comunità europea. (4-14686)

**RISPOSTA.** — Il Governo italiano in base al calendario stabilito con gli organi direttivi dell'Istituto universitario europeo di Firenze dovrà mettere a disposizione dell'istituto stesso la Badia Fiesolana secondo le modalità disposte dall'accordo di sede (firmato a Roma il 10 luglio 1975) per l'inizio dell'anno accademico 1976-77, quando cioè affluiranno all'istituto i primi ricercatori.

Per poter rendere disponibile l'intero complesso per l'autunno 1976 i tecnici responsabili delle opere di ripristino della Badia hanno fatto presente che i lavori nella parte attualmente occupata dall'Istituto tecnico statale per il turismo dovranno iniziare non più tardi del 15 novembre 1975.

Affinché tale scadenza possa essere rispettata, sono intervenute intese tra la pro-

vincia di Firenze, da cui dipende l'istituto di Stato per il turismo e il Ministero della pubblica istruzione, per cui il predetto istituto dovrebbe lasciare la Badia per altra sede entro la data suddetta. Il Ministero della pubblica istruzione, da parte sua, si è impegnato a fornire un edificio prefabbricato ad integrazione del patrimonio scolastico della provincia di Firenze nei tempi tecnici occorrenti per assicurarne la provvista e l'impianto. A tal fine sono state promosse le necessarie intese tra la direzione generale per l'edilizia scolastica e l'amministrazione provinciale di Firenze.

Il Ministero degli affari esteri si è adoperato e continua ad adoperarsi — tra non poche e non lievi difficoltà — di concerto con i ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, affinché l'inseadimento dell'Istituto universitario europeo di Firenze alla Badia Fiesolana avvenga nel pieno rispetto degli impegni internazionali assunti.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:* BATTAGLIA.

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se abbia conoscenza del fatto che alcuni candidati agli esami di diploma presso l'istituto tecnico commerciale legalmente riconosciuto di Poggio Mirteto (Rieti) sono stati trovati durante lo svolgimento degli esami di tecnica bancaria in possesso di fotocopie con temi già svolti, come spiega come sia potuto accadere, atteso che i sigilli dei plichi contenenti i compiti da svolgere sono stati trovati integri e per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per evitare che ogni anno, ormai sistematicamente, si ripetano episodi del genere. (4-14249)

RISPOSTA. — Al fine di accertare la reale consistenza dell'episodio segnalato dall'interrogante e verificatosi nel decorso anno scolastico presso l'istituto tecnico commerciale di Poggio Mirteto, questo Ministero, tempestivamente informato dal provveditore agli studi di Rieti, ha inviato sul posto un proprio qualificato ispettore.

Nel corso dell'indagine sono stati ascoltati, tra gli altri, anche i due candidati — individuati nei giovani Ascanio Mario e Patarini Sandro — i quali, durante la prova scritta di tecnica commerciale, furono trovati in possesso di fogli in copia fotosta-

tica, contenenti parte dello svolgimento del tema.

Si osserva, incidentalmente, che tali fogli vennero immediatamente ritirati e che, in conformità di quanto previsto dall'articolo 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, la commissione esaminatrice deliberò all'unanimità di dichiarare nulla la prova dei due candidati e di escludere gli stessi dalle restanti prove.

Sottoposti ad interrogatorio, sia l'Ascano sia il Patarini hanno ripetutamente negato qualsiasi complicità interna o esterna alla scuola, sostenendo di aver rinvenuto le fotocopie in questione del tutto causalmente; senza dubbio tale versione non può essere accettata, essendo evidente che casi del genere presuppongono necessariamente precise corresponsabilità.

Considerato, per altro, che nessun riscontro obiettivo è stato possibile accertare attraverso gli elementi acquisiti dal dirigente preposto all'indagine, occorrerà in ogni caso attendere che si concluda l'inchiesta, tuttora in corso da parte della procura della Repubblica, alla quale i fatti sono stati debitamente riferiti dalla presidente alla commissione esaminatrice.

Dall'attento esame degli elaborati risulta, comunque, che nessun candidato ha copiato dalle citate fotocopie, il che sembra escludere di conseguenza ogni implicazione del personale dell'istituto; ove, tuttavia, eventuali responsabilità a carico del predetto personale venissero in seguito accertate, questo Ministero adotterà, con la sollecitudine che il caso richiede, tutti i provvedimenti che saranno ritenuti necessari.

Nel far presente, infine, che l'Amministrazione, anche attraverso i propri organi periferici, non mancherà di vigilare più oculatamente affinché, per il futuro, l'espletamento delle procedure di esame non abbia ad essere turbato da inconvenienti quali quelli segnalati, si osserva, ad ogni modo, che la scrupolosa applicazione delle disposizioni vigenti è da ritenere sufficiente ad evitare il ripetersi di tali inconvenienti.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
GIACINTO URSO.

QUERCI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri*

dell'interno e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che:

a) nel comune di Castellafiume (L'Aquila) fu costruito un edificio da destinare ad uso esclusivo di scuola materna su determinazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in base all'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105;

b) la spesa fu sostenuta dalla Cassa per il mezzogiorno per la parte relativa alla costruzione e dal Ministero del lavoro per quella relativa alla manodopera non specializzata (con il sistema dei cantieri-scuola);

c) l'area per la realizzazione dell'opera fu ceduta secondo le modalità previste dalla citata legge dalla parrocchia San Nicola di Bari di Castellafiume;

d) la gestione della scuola materna fu affidata alla stessa parrocchia;

e) il parroco stava facendo costruire di recente per un privato una strada sull'area annessa alla scuola e ad essa destinata;

f) il sindaco di Castellafiume ha scritto più volte alla prefettura di L'Aquila e agli uffici della Cassa per segnalare gli abusi e chiedere l'esatta denominazione dell'ente proprietario e dell'area annessa;

g) in data 26 settembre 1975 la Cassa per il mezzogiorno ha risposto, sostenendo il parere che la proprietà dell'edificio sarebbe della parrocchia di San Nicola di Bari.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere l'esatta denominazione dell'ente proprietario dell'edificio e dell'area attigua per evitare conflitti fra gli enti interessati al funzionamento della scuola e per salvaguardare il diritto di proprietà dell'ente sulle opere realizzate, considerando veramente grave che si sostenga, da parte della Cassa per il mezzogiorno, la proprietà della parrocchia sull'edificio, stante che i fondi per la costruzione della scuola sono stati interamente a carico del pubblico erario. (4-14815)

RISPOSTA. — Dagli atti esistenti presso la Cassa per il mezzogiorno risulta che la denominazione dell'ente proprietario dell'edificio e dell'area attigua alla scuola materna sita in Castellafiume, è la locale parrocchia San Nicola di Bari.

L'edificio è stato realizzato con i contributi della Cassa in base all'articolo 3 del-

la legge 19 marzo 1955, n. 105, e con l'intervento finanziario del Ministero del lavoro tramite il sistema dei cantieri-scuola.

La scuola è sorta su un'area di proprietà della suddetta parrocchia, intestataria anche del suolo adiacente la parrocchia stessa che, per beneficiare dell'intervento della Cassa, ha documentato la titolarità del diritto di proprietà dell'area.

Dal canto suo la parrocchia si è impegnata con la Cassa a destinare l'edificio ad uso esclusivo e permanente di asilo infantile, ad assicurarne la confacente gestione ed a provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: ANDREOTTI.*

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se — presa visione della lettera a lui stesso inviata il 29 gennaio 1975 da consiglieri regionali toscani di diversi gruppi in merito allo stato dell'istituto nazionale per ciechi Vittorio Emanuele II di Firenze, stato di tensione che ha condotto all'intervento dell'autorità giudiziaria, determinando una condizione pericolosa e insostenibile — intenda predisporre per la parte che gli compete le più sollecite indagini in merito e promuovere una consultazione con gli organi pubblici democratici, per predisporre, nel quadro e nella prospettiva di una riforma sia sul versante scolastico sia su quello assistenziale per i non vedenti, un nuovo statuto che sostituisca lo assurdo e anacronistico statuto del 1931 — che assegna nel consiglio di amministrazione la componente maggioritaria ai cosiddetti soci benefattori, dichiarati tali in base a una donazione di 10 mila lire (*sic*) — consenta l'avvio di una gestione pubblica e democratica, dissuada fermamente ogni tentazione lottizzatrice, tuttora presente e gravante, garantisca agli studenti, agli assistiti, agli assistenti e in genere al personale i diritti democratici e per coloro cui spettano, i diritti sindacali.

E più immediatamente se intenda predisporre le iniziative idonee perché nel campo della medicina preventiva, nel campo degli interventi atti alla conservazione del residuo visivo nonché in quello della promozione sociale, il servizio fornito dall'istituto

corrisponda alle esigenze e alle esperienze altrove positivamente condotte.

Infine se, per avviare una serena consultazione in merito al futuro dell'istituto, cui partecipino anche i più diretti interessati, e considerando che la direzione dell'istituto ha adottato una serie di misure di intimidazione e di punizione (dal licenziamento di personale assistente alle remore poste all'inizio del corso beflologico, alle misure disciplinari e alle denunce alla magistratura), determinando un clima di tensione pericolosa, intenda ribadire nelle parole e negli atti la necessità che anche, e tanto più, in istituti speciali, quale il Vittorio Emanuele, vengano comportamenti non autoritari da parte della direzione nei confronti sia del personale sia degli assistiti. (4-12373)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero è a conoscenza della particolare situazione dell'Istituto nazionale per ciechi Vittorio Emanuele II di Firenze, la cui gestione si presenta in realtà alquanto delicata e complessa anche in relazione alla vastità dei fini istitutivi, atteso che all'istituto medesimo sono annesse una scuola elementare, una scuola media ed un istituto professionale per l'industria e l'artigianato, funzionante quest'ultimo con corsi di qualifica per centralinisti telefonici e per massofisioterapisti.

L'istituto fornisce inoltre i servizi di un medico generico con frequenza trisettimanale; di una *équipe* oculistica formata da un docente universitario e dal suo assistente con frequenza bisettimanale e di una *équipe* sociopsicopedagogica composta da uno psicologo e da due assistenti sociali.

Ad acuire, poi, le obiettive difficoltà dell'ente concorre, piuttosto sensibilmente, il ritardo, a volte notevole, con cui molte amministrazioni delle numerose province (circa settanta), da cui provengono gli alunni convittori e semiconvittori, provvedono al versamento delle rette, che costituiscono la principale fonte di finanziamento dell'istituto.

Basti considerare al riguardo che, all'inizio dell'anno scolastico 1973-1974, la morosità delle predette amministrazioni, la cui situazione debitoria era passata da circa 300, ad oltre 400 milioni di lire, aveva messo in serio pericolo la continuazione della gestione finanziaria e della conseguente attività didattica, tanto che l'avvio delle lezioni dovette subire un ritardo di circa un mese, fino a quando cioè la predetta situazione debitoria si ridusse a circa 180 milioni di lire.

Quanto poi al clima di tensione, che sarebbe esploso nell'istituto per i motivi cui ha fatto riferimento l'interrogante, si ha motivo di ritenere che alcuni episodi, verificatisi nel suddetto anno scolastico, siano stati in parte artatamente alimentati e strumentalizzabili ed in parte determinati da equivoci ed incomprensioni tra il personale dipendente ed i responsabili della gestione dell'ente; non diversamente si potrebbe, infatti, spiegare la lunga vertenza sindacale, instaurata allorché il commissario governativo dell'istituto rese esecutiva la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di sei assistenti educatori, i quali, secondo il regolamento interno, erano stati assunti a tempo determinato e precisamente fino alla chiusura dell'anno scolastico; non si trattava in sostanza di licenziamenti, come si volle far credere, né tanto meno di misure punitive, ma semplicemente della fine, già prestabilita, di un rapporto di lavoro a termine. Il licenziamento degli interessati non ebbe, per altro, mai luogo, in quanto, alla ripresa del nuovo anno scolastico, sulla base della pubblicazione delle apposite graduatorie degli incarichi, i predetti assistenti vennero tutti riassunti, previo conferimento di una nuova nomina. Tuttavia il caso citato, insieme ad altri, quali quelli connessi con il ritardo verificatosi nell'inizio dell'anno scolastico per i motivi dianzi accennati, contribuirono a determinare gravi episodi di intolleranza nei riguardi del commissario e del direttore, i quali esposero i fatti stessi all'autorità giudiziaria, per eventuali provvedimenti di competenza.

Si ricorda che, in tale circostanza, le stesse rappresentanze sindacali, ed in particolare la CGIL-scuola, si dissociarono dai metodi di lotta posti in essere ed il personale dell'istituto, quasi all'unanimità, si dichiarò solidale con i dirigenti e che infine tutte le componenti: allievi, personale e scuola ebbero a dichiarare sodisfacenti il risultato dell'azione condotta dal commissario nei confronti delle amministrazioni provinciali.

Quanto sopra nulla toglie, comunque, alla validità delle ragioni prospettate dall'interrogante circa l'opportunità, ampiamente condivisa da questo Ministero, di una seria revisione dello statuto dell'ente, ispirata ad una gestione democraticamente aperta alle componenti del mondo della scuola e che tenga conto, in particolare, delle mutate esigenze degli utenti dell'istituto e delle finalità prevalentemente educative dello stesso.

Per altro, data la natura giuridica dello ente - istituto, com'è noto, con regio decreto 12 marzo 1931, n. 243 - la revisione di cui sopra dovrà necessariamente avvenire con un apposito provvedimento legislativo, che questo Ministero non mancherà di predisporre, dopo aver curato le necessarie intese con i vari organismi interessati.

*Il Sottosegretario di Stato: GIACINTO URSO.*

STEFANELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione venutasi a creare all'istituto professionale statale per il commercio di Brindisi dove, su 64 alunni che, avendo frequentato l'istituto nell'anno scolastico 1974-1975, hanno fatto domanda per essere ammessi al quarto anno sperimentale, soltanto 30 sono stati iscritti al detto corso, mentre la domanda degli altri 34 alunni è stata rigettata.

Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per consentire che tutti i richiedenti siano ammessi alla frequenza e se si ritenga di assegnare al detto istituto una seconda sezione per il quarto anno sperimentale. (4-14834)

RISPOSTA. — Questo Ministero, pur rendendosi conto delle esigenze della popolazione scolastica di Brindisi, si trova nell'impossibilità di accogliere le numerose sollecitazioni pervenutegli per l'istituzione, presso il locale istituto professionale per il commercio, di una ulteriore quarta classe sperimentale.

È noto, infatti, che le disposizioni previste dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno stabilito in 700 il numero complessivo dei corsi sperimentali post-qualifica, intesi a prolungare a cinque anni la durata degli studi degli istituti professionali.

Di conseguenza, tenuto conto che i predetti corsi risultano già da tempo integralmente assegnati, non riesce possibile, per il momento, nemmeno autorizzare lo sdoppiamento della quarta classe, già funzionante presso il suindicato istituto, in quanto anche tale sdoppiamento equivarrebbe all'assegnazione di un nuovo corso, non disponibile allo stato attuale.

Quanto sopra è già stato comunicato all'istituto interessato, al quale è stato tuttavia eccezionalmente consentito, sin dal 22 settembre 1975, di costituire l'unica quarta classe, a suo tempo autorizzata, con un numero di alunni superiore al limite massimo di 30, a condizione ovviamente che non ne avesse risentito il rendimento scolastico e sempre che la cubatura dell'aula lo avesse consentito.

Questo Ministero non mancherà, ad ogni modo, di prendere in considerazione la richiesta caldeggiata dall'interrogante, nella eventualità che uno dei succitati corsi dovesse rendersi disponibile, per il futuro, a seguito della contrazione di classi presso altri istituti.

*Il Sottosegretario di Stato: GIACINTO URSO.*